

	<p style="text-align: center;">CONTRATTO</p> <p style="text-align: center;"><i>ai sensi del DL 181/2023 e del DM 23 luglio 2024 n. 268, così come modificato dal D.M. 29 luglio 2025 n. 204</i></p>	<p style="text-align: center;">Codice Contratto</p> <p style="text-align: center;"><i>[inserire cod. Contratto]</i></p>
---	--	--

Con il presente Contratto
<p>Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito “GSE”), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, iscritto al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 05754381001, nella persona del proprio rappresentante legale <i>pro tempore</i>,</p>
e
<p><i>[Se persona giuridica – diverso da soggetto aggregatore]</i> <i>[inserire ragione sociale della persona giuridica]</i> con sede legale in <i>[inserire l’indirizzo della sede della società]</i>, Comune di <i>[inserire il Comune in cui è la sede della società]</i>, <i>[provincia]</i>, Partita IVA <i>[inserire Partita IVA]</i>, Codice Fiscale <i>[inserire codice fiscale]</i>, attualmente <i>[[iscritta] OVVERO [in fase di istruttoria]]</i> nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA rappresentata da <i>[inserire nome e cognome del rappresentante legale]</i>, nato/a a <i>[inserire Comune di nascita]</i>, <i>[provincia]</i>, il <i>[inserire data di nascita]</i>, nella qualità di legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in seguito denominato/a l’“Operatore”,</p> <p><i>[Se soggetto aggregatore]</i> <i>[inserire forma giuridica e denominazione/ragione sociale del soggetto aggregatore]</i> con sede legale in <i>[inserire l’indirizzo della sede del soggetto aggregatore]</i>, Comune di <i>[inserire il Comune in cui è la sede del soggetto aggregatore]</i>, <i>[provincia]</i>, Partita IVA <i>[inserire partita iva]</i>, Codice Fiscale <i>[inserire codice fiscale]</i>, che ha sottoscritto, in virtù di quanto sancito dal Decreto 23 luglio 2024 n. 268, così come modificato dal D.M. 29 luglio 2025 n. 204, un contratto di aggregazione con i Clienti Finali Energivori indicati nella manifestazione di interesse per la partecipazione alla Procedura di Assegnazione (come di seguito definita) e tutti iscritti nell’elenco delle imprese per una delle annualità 2024 - 2025 a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), rappresentata da <i>[inserire nome e cognome del rappresentante legale]</i>, nato/a a <i>[inserire Comune di nascita]</i>, <i>[provincia]</i>, il <i>[inserire data di nascita]</i>, nella qualità di legale rappresentante <i>pro tempore</i> (nel seguito denominato/a l’“Operatore”),</p> <p><i>[Se persona giuridica estera]</i> <i>[inserire ragione sociale della persona giuridica]</i> con sede legale in <i>[indirizzo della sede] [n.] [CAP] [Città anche estera]</i>, <i>[inserire Stato della sede legale]</i>, Partita IVA <i>[inserire partita iva]</i>, Codice Fiscale <i>[inserire codice fiscale]</i>, rappresentata da <i>[inserire nome e cognome del rappresentante legale]</i>, nato/a a <i>[inserire Città estera]</i>, <i>[Nazione estera]</i>, il <i>[inserire data di nascita]</i>, nella qualità di legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in seguito denominato/a l’“Operatore”,</p>

nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati ciascuno una “Parte” o, congiuntamente, le “Parti”.

Premesso che:

- ai sensi dell’art. 1 del DL n.181/2023, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), sono state introdotte misure per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori soggetti a rischio di delocalizzazione, mediante un meccanismo di cessione, da parte del GSE, di energia rinnovabile a prezzi equi (nel seguito denominato “Schema di Energy Release”), a clienti finali iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA (nel seguito denominati “Clienti Finali Energivori”);
- il DM 23 luglio 2024, n. 268, così come modificato dal D.M. 29 luglio 2025, n. 204, emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito, MASE) in attuazione dell’art. 1 del DL 181/2023, definisce la *“Disciplina dei criteri per la definizione del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche in forma aggregata, iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali”* (nel seguito denominato il “Decreto”);
- il D.M. 29 luglio 2025, n. 204, emanato dal MASE, ha introdotto, *inter alia*, la procedura competitiva prevista dall’art. 6-bis finalizzata alla selezione dei soggetti che assumono l’obbligo di realizzazione della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili e di restituzione;
- ai sensi dell’art. 8 del Decreto, in data 31 ottobre 2024, sono state approvate dal MASE, su proposta del GSE, le Regole Operative per l’accesso al meccanismo di cui all’art. 1 del D.L. 181/2023, aggiornate successivamente alla pubblicazione del D.M. 204/2025 e approvate dal MASE, in data _____ (nel seguito “Regole Operative”), di cui l’Operatore dichiara di aver preso compiuta visione;
- ai sensi dell’art. 4 del Decreto, il GSE ha pubblicato sul proprio sito internet (www.gse.it) il bando per la procedura di assegnazione dell’energia elettrica nella sua disponibilità ai Clienti Finali Energivori (nel seguito denominata “Procedura di Assegnazione”), ivi incluso il prezzo di cessione di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del Decreto (nel seguito denominato “Prezzo di Cessione”);
- [[l’Operatore è un Cliente Finale Energivoro] che ha partecipato alla Procedura di Assegnazione OPPURE [l’Operatore è un soggetto che ha sottoscritto un contratto di aggregazione con i Clienti Finali Energivori elencati nella manifestazione di interesse per la Procedura di Assegnazione prevista dall’art. 4 del Decreto];
- l’Operatore ha presentato la manifestazione di interesse alla Procedura di Assegnazione, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti forniti dall’art. 4 del Decreto, presentando, altresì, la cauzione ivi prevista (nel seguito “Cauzione”);
- in esito alla Procedura di Assegnazione, in data _____, con lettera Prot. _____, il GSE ha assegnato all’Operatore una quantità di energia elettrica in anticipazione non inferiore alla soglia minima di accettazione indicata nella manifestazione di interesse;
- ai sensi dell’art. 6-bis del Decreto, il GSE, entro novanta giorni dall’approvazione dell’aggiornamento delle Regole Operative, pubblica l’avviso per lo svolgimento della

procedura competitiva, che si terrà in forma telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie;

- gli esiti della Procedura competitiva di cui al punto precedente, ivi inclusa la graduatoria definitiva, costituiscono parte integrante del presente Contratto;
- l'art. 2, lett. d) del Decreto definisce "Soggetti Terzi" i soggetti con i quali i clienti finali energivori, anche in forma aggregata, abbiano stipulato, anche indirettamente, un contratto di approvvigionamento a termine di energia elettrica da fonti rinnovabili ("Delegato") o che risultino aggiudicatari in esito alla procedura competitiva di cui all'articolo 6-bis ("Aggiudicatario");
- ai sensi del comma 5 dell'art. 6-bis del Decreto, in caso di mancata partecipazione alla procedura competitiva da parte dei Clienti Finali Energivori, anche in forma aggregata, o dei Soggetti terzi delegati, si assume che gli stessi, in sede di gara, abbiano presentato un'offerta pari al minor valore che può essere offerto nell'ambito della procedura competitiva;
- il Cliente finale energivoro, l'aggregatore e i singoli aggregati, in quanto soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del D. lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., hanno inoltrato al GSE la documentazione prevista dal medesimo Decreto legislativo;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto, alle Regole Operative, alla normativa di riferimento e, ove applicabili, alle disposizioni del Codice civile;

stipulano quanto segue

Articolo 1 Oggetto del Contratto

1.	<p>Il presente Contratto ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. la regolazione del differenziale di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del Decreto, in relazione alla quantità di energia elettrica anticipata assegnata in esito alla Procedura di Assegnazione, nonché il riconoscimento delle sottese Garanzie di Origine (nel seguito "G.O."), secondo le modalità previste dal Decreto e dalle Regole Operative ("Anticipazione"); ii. l'obbligo di realizzare, anche tramite un soggetto terzo, entro 40 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio rispetto all'energia oggetto di anticipazione, secondo le modalità previste dal Decreto e dalle Regole Operative; iii. l'obbligo di restituzione dell'energia elettrica anticipata dal GSE e del controvalore delle relative G.O., nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera d) e 11, commi 1, 5, 6 e 7 del DM 30 dicembre 2024, secondo le modalità previste dal Decreto e dalle Regole Operative; 	
----	---	--

	iv. l'obbligo di regolazione del Vantaggio Residuo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. r) del Decreto, secondo le modalità di cui al successivo art. 7 del presente Contratto.	
2.	Resta inteso che laddove l'Operatore trasferisca gli obblighi di cui al comma 1, lett. ii), iii) e iv), in tutto o per la quota parte di energia oggetto dell'Addendum, al Soggetto Terzo Delegato, l'Operatore è esonerato dall'adempimento degli stessi.	
3.	Qualora all'esito della procedura competitiva di cui all'art. 6-bis del Decreto sia individuato un Soggetto terzo aggiudicatario per l'adempimento, in tutto o per la quota parte di energia, degli obblighi di cui al comma 1, lett. ii), iii) e iv) del Contratto, l'Operatore è esonerato dall'adempimento di tali obbligazioni, in tutto o per la quota parte di energia, a far data dalla sottoscrizione del contratto di aggiudicazione.	

<p align="center">Articolo 2 Decorrenza e Durata del Contratto</p>		
1.	<p>Il presente Contratto ha durata:</p> <p>a) di 36 mesi, decorrenti dal 1° gennaio 2025, per quanto concerne la fase di anticipazione di cui all'art. 1. lett. i) del presente Contratto ("Periodo di Anticipazione");</p> <p>b) di 20 anni, decorrenti dall'entrata in esercizio della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili ("Periodo di Restituzione"), fatta salva l'eventuale estensione di detto periodo, fino ad ulteriori 20 anni ("Periodo di Estensione"), funzionali alla regolazione del Vantaggio Residuo di cui all'art. 2, comma 1, lett. r), del Decreto ("Vantaggio Residuo").</p>	
2.	Resta inteso che, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo, la durata del presente Contratto è di 36 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2025.	
3.	La cessazione dell'efficacia, per qualsiasi motivo, del presente Contratto non farà venire meno l'obbligo dell'Operatore di provvedere al pagamento degli importi dovuti e non ancora corrisposti da quest'ultimo.	

<p align="center">Articolo 3 Volumi Assegnati di Energia Elettrica e di Garanzie di Origine</p>		
1.	La quantità di energia elettrica (nel seguito denominata la "Quantità Assegnata") e le relative Garanzie di Origine (nel seguito denominate "G.O. Assegnate") che il GSE ha assegnato all'Operatore in esito alla Procedura di Assegnazione con lettera Prot. ____, in data ____, è pari a ____MWh annui, per un totale di __ MWh nel Periodo di Anticipazione.	
2.	Con riferimento alla Quantità Assegnata, l'Operatore ha facoltà, nel Periodo di Anticipazione, di modificare in riduzione tale quantità e di rideterminare la	

	nuova capacità di generazione funzionale alla sua restituzione secondo termini e modalità definite dal GSE nell'ambito delle Regole Operative.	
3.	Il GSE si riserva la facoltà di rimodulare la Quantità Assegnata anche sulla base delle informazioni comunicate da CSEA in ordine all'iscrizione dei Clienti Finali Energivori nell'elenco CSEA e nelle altre fattispecie individuate dalle Regole Operative.	

<p style="text-align: center;">Articolo 4 Regolazione dei Differenziali e Riconoscimento delle G.O. Assegnate nel Periodo di Anticipazione</p>		
1.	<p>Nell'ambito del presente Contratto, per ogni mese del Periodo di Anticipazione il GSE calcola, secondo quanto previsto dalle Regole Operative, la quota mensile della Quantità Assegnata ("Quantità Assegnata Mensile") e in relazione a quest'ultima:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) riconosce il differenziale, qualora negativo, tra il Prezzo di Cessione e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato a pronti dell'energia elettrica al quale il GSE ha venduto in tale mese l'energia elettrica nella propria disponibilità come meglio determinato nelle Regole Operative (nel seguito denominato "Prezzo di Vendita"); b) provvede a richiedere all'Operatore il differenziale, qualora positivo, tra il Prezzo di Cessione e il Prezzo di Vendita; c) applica, ai sensi di quanto previsto all'art. 8, comma 4, del Decreto, il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dal GSE per le attività previste dal Decreto medesimo, trattenendolo dal differenziale di cui alla precedente lettera a), ove applicabile, ovvero richiedendolo all'Operatore; d) trattiene un importo stabilito dalle Regole Operative (nel seguito "Trattenuta"), dai differenziali dovuti in ciascun mese all'Operatore, al fine di alimentare un deposito cauzionale (nel seguito denominato "Deposito Cauzionale Collettivo") a garanzia del corretto funzionamento dello Schema Energy Release. 	
2.	[In ciascun mese del Periodo di Anticipazione, il GSE riconosce in anticipazione all'Operatore la quota mensile delle G.O. assegnate corrispondente alla Quantità Assegnata Mensile accreditandole sul conto proprietà dell'Operatore secondo i termini previsti dalle Regole Operative] <i>OPPURE</i> [In ciascun mese del Periodo di Anticipazione, il GSE riconosce la quota mensile delle G.O. assegnate corrispondente alla Quantità Assegnata Mensile accreditandole, secondo i termini previsti dalle Regole Operative, sul conto proprietà di ciascun Cliente Finale Energivoro che abbia sottoscritto il contratto di aggregazione].	
3.	Ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera h) del Decreto, con riferimento alle quantità di energia elettrica oggetto del Contratto per cui sia stato sottoscritto l'Addendum oppure per le quantità che non sono state selezionate nell'ambito della Procedura Competitiva di cui all'art. 6-bis del Decreto, non è consentito	

	<p>all'Operatore, avvalersi delle facoltà di recesso e di rimodulazione delle stesse quantità successivamente allo svolgimento della procedura competitiva.</p> <p>L'Operatore può, in ogni caso, avvalersi delle facoltà di recesso e di rimodulazione in riduzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e) ed f) del Decreto per le quantità di energia elettrica oggetto del Contratto per cui siano stati selezionati nell'ambito della Procedura Competitiva di cui all'art. 6-bis del Decreto o che non siano oggetto dell'Addendum.</p>	
--	---	--

<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p style="text-align: center;">Realizzazione di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili</p>		
1.	<p>L'Operatore si impegna a realizzare, anche tramite un soggetto terzo, nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, mediante la costruzione di uno o più nuovi impianti da fonti rinnovabili ovvero il potenziamento o il rifacimento di uno o più impianti da fonti rinnovabili, aventi le caratteristiche previste dall'art. 2, comma 1, lettera g), del Decreto per una capacità minima di generazione, espressa in MWh, calcolata secondo la formula riportata nelle Regole Operative.</p> <p>L'Operatore garantisce che l'impianto o gli impianti siano entrati in esercizio non prima del 1° maggio 2025 o entreranno in esercizio entro il termine di 40 (quaranta) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, salvo il diritto dell'Operatore di richiedere al GSE una proroga. Tale proroga potrà essere richiesta esclusivamente per sopravvenute cause di forza maggiore o nelle ipotesi di ritardo nella conclusione dei relativi procedimenti amministrativi per cause non imputabili all'Operatore.</p> <p>L'Operatore è tenuto a comunicare al GSE tempestivamente, e comunque entro e non oltre il termine di 40 (quaranta) mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, l'eventuale richiesta di proroga, fornendone puntuale ed esaustiva motivazione e comprovando le circostanze di forza maggiore o di ritardo mediante trasmissione di apposita documentazione.</p> <p>Il GSE valuta, ai fini dell'eventuale accoglimento o rigetto, anche solo parziale, della richiesta di proroga, le cause di forza maggiore derivanti da eventi calamitosi attestati dalle Autorità competenti e le ulteriori cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.</p> <p>In caso di accoglimento della richiesta, il periodo di proroga del termine per l'entrata in esercizio dovrà essere pari al periodo di durata delle cause di forza maggiore, fermo restando che l'entrata in esercizio dell'impianto o degli impianti non potrà avvenire oltre il termine del 31 dicembre 2030. Ove alla data di scadenza del termine gli impianti non siano entrati integralmente in esercizio, l'Operatore è tenuto a restituire gli importi, o quota parte di essi, che gli sono stati corrisposti secondo le modalità definite dalle Regole Operative. Resta inteso che il GSE non è tenuto alla restituzione di alcun importo, ivi inclusi i differenziali, i corrispettivi corrisposti dall'Operatore al</p>	

	<p>GSE, ai sensi del precedente art. 4, comma 1, lettere b) e c), e le Trattenute che restano acquisiti in via definitiva.</p> <p>L'Operatore è tenuto a comunicare tempestivamente il venir meno delle predette cause di forza maggiore o di ritardo.</p>	
2.	<p>Entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in esercizio di ciascun Impianto, come definita nelle Regole Operative, l'Operatore si impegna a darne formale comunicazione al GSE, a mezzo PEC, mediante apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale del GSE, precisando i dati identificativi dell'Impianto/degli Impianti e la quota di energia elettrica dedicata alla restituzione.</p> <p>L'Operatore è, inoltre, tenuto ad adempiere alle seguenti obbligazioni di comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – trasmissione al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, di ogni documentazione richiesta in relazione all'Impianto/agli Impianti, alle relative caratteristiche di funzionamento e alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate; – tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all'Impianto/agli Impianti; – comunicazione al GSE di ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferiti all'Impianto/agli Impianti, nonché di ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni provvedimento adottato dalle competenti autorità che incida o possa incidere sulla efficacia o validità del titolo ovvero sulla disponibilità, funzionalità e/o sulla produttività dell'Impianto/degli Impianti stesso/stessi. 	
3.	<p>A seguito della comunicazione di entrata in esercizio dell'Impianto o della pluralità di Impianti, il GSE valuta la conformità alla normativa applicabile agli interventi realizzati e determina se la producibilità attesa (associata alla potenza o alla quota parte di potenza degli Impianti) sia sufficiente alla restituzione del doppio della Quantità Assegnata. Allorché tale valutazione abbia esito negativo, il GSE determina e comunica all'Operatore, secondo le modalità previste dalle Regole Operative, sia la percentuale di inadempimento, sia la penale dovuta dall'Operatore pari alla quota parte degli importi indebitamente percepiti (c.d. "Penale per Deficit di Capacità").</p> <p>La Penale per Deficit di Capacità deve essere corrisposta dall'Operatore entro 30 (trenta) giorni dalla data della citata comunicazione del GSE.</p>	
4.	<p>L'Operatore si obbliga a esercire e mantenere l'Impianto e/o gli impianti in continuità, secondo i migliori standard di diligenza e nel rispetto della normativa applicabile e dei titoli autorizzativi.</p>	
5.	<p>L'Operatore si impegna altresì a dedicare alla restituzione, mediante regolazione del differenziale a due vie, almeno il 5% dell'energia prodotta/impressa in rete di ciascun impianto/intervento realizzato.</p>	

6.	L'Operatore è tenuto a non conferire mandato ad altro Utente del Dispacciamento diverso dal GSE, per tutto il periodo nel quale il GSE è subentrato quale utente del dispacciamento.	
7.	<p>Con riferimento a ciascun impianto l'Operatore, in conformità alla normativa di riferimento, è tenuto a registrare i dati, richiesti dalla società Terna S.p.A., sul sistema di anagrafica unica degli impianti (sistema GAUDI di cui alla Deliberazione ARERA 557/2012/R/eel) e ad aggiornarli, in caso di eventuali variazioni.</p> <p>L'Operatore è tenuto a far sì che l'Impianto/impianti sia/siano dotato/i di apposita apparecchiatura di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa.</p> <p>L'Operatore è, altresì, tenuto al rispetto degli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.</p> <p>L'Operatore deve consentire al GSE, ove previsto dalla regolazione vigente, l'acquisizione in tempo reale, tramite i sistemi di rilevazione e registrazione della fonte primaria nella sua titolarità, ove presenti, dei dati necessari al miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica, ai sensi dell'art. 5 della Deliberazione ARERA ARG/elt 4/10 ovvero consentire l'accesso all'Impianto/i per l'installazione degli apparati e per l'implementazione dei sistemi funzionali all'acquisizione via satellite dei dati di potenza, energia e fonte primaria.</p> <p>Ove previsto dalla regolazione vigente, l'Operatore è tenuto a comunicare e mantenere aggiornate le informazioni richieste dal GSE, funzionali all'analisi preliminare necessaria all'eventuale e successiva acquisizione dei dati di potenza, energia e fonte primaria tramite il Portale informatico, ai sensi dell'art. 5, lett. a) e b), della Deliberazione ARG/elt 4/10.</p>	
8.	<p>Gli Aggregati sono responsabili, ciascuno per la propria quota, congiuntamente con l'Aggregatore, per le obbligazioni assunte con la stipula del Contratto, salvo che l'Aggregatore dimostri di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rating attribuito ad un External Credit Assessment Institution (ECAI) associato ad un Credit Quality Step non superiore a livello 4; • capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione della Nuova capacità di generazione nella seguente misura: <ul style="list-style-type: none"> ○ il 10% sulla parte dell'investimento fino a 100.000.000 €; ○ il 5% sulla parte dell'investimento eccedente 100.000.000 € e fino a 200.000.000 €; ○ il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i 200.000.000 €; 	

	<p>dove l'importo dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto è convenzionalmente determinato come prodotto della Nuova capacità di generazione con riferimento ad un impianto fotovoltaico ubicato al centro Italia per il costo specifico di investimento indicato nella Tabella 1, (Costi specifici di investimento) di cui al DM FERX Transitorio; la capitalizzazione dovrà essere dichiarata secondo il Format che il GSE metterà a disposizione e non è estendibile al gruppo societario di appartenenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> contratto di servizi in essere con Terna (e.g. dispacciamento, capacity market, interrompibilità) per una capacità almeno pari alla capacità da realizzare funzionale alla restituzione. <p>In alternativa alla responsabilità congiunta, l'Aggregatore può versare al GSE una garanzia Incondizionata pari al doppio del valore della garanzia (VGA).</p>	
9.	<p>Ferme restando le determinazioni dell'ARERA in materia di dispacciamento, ai fini dell'accesso al meccanismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. f) del Decreto, per impianti di potenza superiore a 1 MW, sussiste l'obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento.</p> <p>Per gli impianti di potenza inferiore o uguale ad 1 MW la partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento è invece facoltativa.</p> <p>Nel caso di partecipazione al meccanismo Energy Release per una quota di potenza inferiore alla potenza nominale dell'impianto, l'obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento si intende da rispettare per l'intera potenza nominale dell'impianto realizzato, nel rispetto di quanto previsto dalle Regole Operative.</p>	

Articolo 6
Regolazione del differenziale nel Periodo di Restituzione

1.	<p>Il GSE individua la quota parte dell'Energia da Restituire in ciascun mese di competenza (nel seguito denominata l'“Energia da Restituire Mensile”) ai fini del calcolo delle partite economiche di cui ai successivi commi 3 e 4, sulla base delle misure dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'Impianto nel periodo rilevante delle transazioni del mercato MGP. A tal fine, il GSE utilizza le misure rilevate a cui applica la quota di energia elettrica oggetto di anticipazione indicata all'atto della comunicazione della data di entrata in esercizio dell'Impianto e trasmesse dai Soggetti Responsabili ai fini della misura in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa di competenza definita da ARERA.</p>	
2.	<p>Per ogni mese del Periodo di Restituzione il GSE, in relazione all'Energia da Restituire Mensile, calcola la differenza tra il Prezzo di Cessione e il maggior valore tra zero e il prezzo del Mercato del Giorno Prima (MGP), determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto, e:</p> <p>a) nel caso in cui tale differenza sia positiva, eroga un corrispettivo pari alla predetta differenza, per l'energia elettrica incentivabile;</p> <p>b) nel caso in cui tale differenza risulti negativa, compensa o provvede a richiedere all'Operatore l'importo pari alla predetta differenza, per l'energia elettrica incentivabile;</p> <p>c) applica il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dal GSE per le attività previste dal Decreto medesimo;</p> <p>d) per gli impianti che partecipano al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento, si applica l'articolo 11, comma 6 del DM 30 Dicembre 2024;</p> <p>e) compensa o provvede a richiedere all'Operatore la quota parte applicabile in tale mese del valore economico delle G.O. da restituire, calcolato secondo le modalità specificate nelle Regole Operative.</p>	
3.	<p>Le Parti provvederanno alla regolazione delle partite economiche per eventuali conguagli delle medesime che si rendessero necessari successivamente alla data di scadenza del presente Contratto, anche nel caso di rettifiche delle misure dell'energia elettrica comunicate dal Gestore di Rete.</p>	

4.	Il premio di cui all'art. 6-bis, commi 8, 9 e 10 del Decreto, sarà versato ovvero corrisposto secondo le modalità e i termini previsti dalle Regole Operative e comunque successivamente alla conclusione della Procedura competitiva di cui all'art. 6-bis del Decreto.	
----	--	--

Articolo 7
Regolazione del Vantaggio Residuo

1.	<p>Il GSE calcola, con adeguato anticipo e comunque non oltre il diciannovesimo anno dall'entrata in esercizio dell'Impianto, secondo le modalità indicate nelle Regole Operative, il valore del Vantaggio Residuo e lo comunica all'Operatore, ai fini della liquidazione dello stesso o dell'estensione del Periodo di Restituzione.</p> <p>È facoltà dell'Operatore richiedere, non prima del diciottesimo anno dall'entrata in esercizio dell'Impianto/Impianti, la quantificazione dell'importo di cui al periodo precedente.</p> <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'importo del Vantaggio Residuo, l'Operatore deve comunicare al GSE, a mezzo pec, quale delle opzioni indicate al successivo comma 2 intenda adempiere.</p>	
2.	<p>Entro 10 giorni dal termine del Periodo di Restituzione, l'Operatore può:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. procedere alla liquidazione del Vantaggio Residuo in via immediata; b. cedere gratuitamente al GSE la proprietà dell'Impianto/i e dell'area su cui lo stesso/i insiste, con efficacia dal primo giorno successivo al termine del Periodo di restituzione, previa presentazione di una perizia asseverata da parte di soggetti qualificati che certifichi il corretto stato di funzionamento dell'impianto/i, secondo i migliori standard di diligenza e nel rispetto della normativa applicabile e dei titoli autorizzativi; c. richiedere l'estensione del Periodo di Restituzione, fino all'integrale regolazione del Vantaggio residuo per un periodo, comunque, non superiore a ulteriori venti anni. <p>Resta inteso che nell'ipotesi di cui alle lett. a) e b), il GSE risolve il contratto entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento del Vantaggio Residuo o dall'avvenuta cessione a titolo gratuito la proprietà dell'Impianto/i e dell'area su cui lo stesso/i insiste; conseguentemente, l'Operatore sarà liberato dall'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.</p>	
3.	<p>Laddove la liquidazione del Vantaggio Residuo non avvenga entro il termine concordato, l'estensione di cui alla lett. c) del precedente comma, opererà di diritto.</p>	

4.	Qualora, decorso il termine del Periodo di Estensione, il Vantaggio Residuo non sia stato integralmente restituito, l'Operatore è comunque definitivamente liberato dall'obbligo di restituzione, in conformità all'art. 7, comma 1, lett. i) del Decreto.	
5.	<p>Il GSE regola l'energia oggetto del Contratto mensilmente, con un differenziale tra il prezzo di cessione, che è determinato dal GSE come pari alla stima dei costi operativi al termine del Periodo di restituzione, e il prezzo registrato sul MGP nel periodo rilevante delle transazioni, nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto contrattualizzato. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il prezzo MGP è maggiore del prezzo di cessione, risulta un differenziale negativo, quindi il GSE provvede a richiedere all'Operatore il pagamento del corrispettivo in oggetto; • se il prezzo MGP è minore del prezzo di cessione, risulta un differenziale positivo, quindi il GSE eroga il corrispettivo a favore dell'Operatore. 	

<p align="center">Articolo 8 Responsabilità e Obblighi del GSE</p>		
1.	Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Operatore ed eventuali terze parti (ad esempio, fornitori, installatori, referenti tecnici, Clienti Finali Energivori con i quali l'Operatore abbia sottoscritto un contratto di aggregazione) e, pertanto, non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti. L'Operatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il GSE da qualsivoglia responsabilità e danni derivanti dai predetti rapporti contrattuali.	
2.	<p>Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni indiretti o non patrimoniali, né per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dall'Operatore; • dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle coordinate bancarie; • dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie; • dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al Portale informatico e dei codici identificativi; 	

	<ul style="list-style-type: none"> • da caso fortuito o cause di forza maggiore ovvero dalla mancata funzionalità del Portale informatico o altri problemi tecnici dei sistemi informatici o di telecomunicazione; • ove applicabile, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione al GSE da parte del responsabile delle misure, delle misure riferite all'energia prodotta e immessa in rete. 	
3.	Entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, il GSE si impegna a restituire all'Operatore la Cauzione, senza applicazione di interessi con versamento sul conto corrente bancario indicato dallo stesso nella propria Manifestazione di Interesse.	

<p style="text-align: center;">Articolo 9 Obblighi operativi dell'Operatore</p>		
1.	<p>L'Operatore è tenuto a registrarsi sul Portale informatico dedicato e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del presente Contratto. L'Operatore deve, inoltre, [[ove non ne sia già titolare, provvedere tempestivamente, all'apertura di un conto proprietà per le Garanzie di Origine] <i>OPPURE</i> [far sì che i Clienti Finali Energivori con i quali ha sottoscritto il contratto di aggregazione, ove non ne siano già titolari, provvedano tempestivamente all'apertura di un conto proprietà per le Garanzie di Origine]].</p> <p>Le credenziali di accesso al Portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del presente Contratto e i codici identificativi univoci sono personali. L'Operatore e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.</p> <p>L'Operatore è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Operatore.</p> <p>L'Operatore è tenuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicare tempestivamente al GSE ogni variazione e/o modifica in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi; • comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale, attraverso le procedure presenti sul Portale informatico; • trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e di monitoraggio tecnologico di cui alla normativa di riferimento. 	

	<p>L'Operatore e gli Aggregati hanno l'obbligo di trasmettere al GSE, almeno annualmente e, comunque, in caso di modifica dell'assetto societario, la documentazione prevista dal D.Lgs. n. 159/2011 tramite la sezione dedicata nel Portale informatico.</p> <p>L'Operatore, che presenti uno dei cosiddetti indicatori della crisi ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 ovvero incorra in un evento che possa incidere negativamente sulla continuità aziendale dell'Operatore ovvero venga iscritto nel Registro dei Protesti, è tenuto a fornirne tempestiva comunicazione al GSE.</p>	
--	---	--

	<p align="center">Articolo 10</p> <p align="center">Garanzie</p>	
1.	L'Operatore è tenuto a costituire, in favore del GSE, idonee garanzie, commisurate al valore dell'energia anticipata, nella forma della Garanzia Incondizionata e della Garanzia Collettiva.	
2.	<p>La Garanzia Incondizionata, escutibile a prima richiesta, deve essere costituita in favore del GSE, entro il 28 febbraio 2026, a presidio dell'adempimento delle obbligazioni previste a carico dell'Operatore dal Contratto; essa deve essere costituita con le modalità e nelle forme individuate dalle Regole Operative e può essere presentata, alternativamente, sotto forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) deposito cauzionale infruttifero, costituito mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (IBAN: IT2000200805351000500092152; Banca: Unicredit S.p.a.; BIC: UNCRITMMCS); b) fidejussione bancaria o assicurativa, in formato digitale, firmata digitalmente in formato PADES o Cades da un soggetto munito di poteri di firma, attestati mediante trasmissione della relativa procura ovvero della visura camerale o di altro documento equivalente caricato sul Portale informatico; essa deve essere incondizionata ed escutibile a prima richiesta e rilasciata da istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività, iscritti nell'elenco delle banche abilitate al ramo "cauzioni" presso la Banca d'Italia o dagli intermediari non bancari ("intermediari 106") o dai confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario ("confidi maggiori") oppure, in alternativa, dalle compagnie assicurative regolarmente iscritte presso l'IVASS abilitate al rilascio di polizze fideiussorie, che rispettino i requisiti descritti dalle Regole Operative. 	

	<p>La Garanzia Incondizionata deve essere di tipo crescente, prevista per il Periodo di anticipazione, con importi aggiornabili annualmente rispetto all'energia anticipata e deve essere presentata secondo il seguente schema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima Garanzia incondizionata, afferente agli anni 2025 e 2026, deve essere presentata entro il 28 febbraio di ciascun anno; essa è costituita dall'Operatore per un importo calcolato dal GSE sulla base di quanto anticipato con riferimento all'anno 2025 e sulla stima del 2026; • Entro il 31 marzo 2027, la Garanzia incondizionata deve poi essere aggiornata mediante appendice di adeguamento, con il nuovo importo da garantire calcolato sulla base dei volumi oggetto di anticipazione, relativamente anche al terzo anno di Contratto (2027). <p>La mancata costituzione della Garanzia Incondizionata ovvero il mancato aggiornamento della stessa entro i termini indicati al precedente periodo comporta la sospensione del Contratto e, conseguentemente, anche dell'erogazione dei corrispettivi e del riconoscimento delle G.O.</p> <p>La Garanzia Incondizionata sarà svincolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) con l'entrata in esercizio di tutta la capacità minima di generazione; b) nel caso in cui l'Operatore individui un Soggetto terzo delegato, anche solo per una quota parte, a seguito della valutazione positiva della Garanzia Incondizionata che il terzo delegato è tenuto a versare con la sottoscrizione dell'Addendum; c) nel caso in cui l'Operatore non risulti assegnatario della Procedura competitiva. In tale ipotesi, la Garanzia incondizionata sarà restituita solo dopo la verifica dell'analoga garanzia presentata dal Soggetto aggiudicatario della procedura competitiva, firmatario del Contratto di aggiudicazione. <p>La Garanzia Incondizionata sarà inoltre restituita, entro 30 giorni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in caso di rinuncia formale all'anticipazione pervenuta precedentemente all'erogazione dei pagamenti; b) qualora l'Operatore presenti per il 2027 una nuova garanzia, con l'importo adeguato, emesso da un ente differente rispetto a quello della garanzia presentata in origine (per il biennio 2025/2026). 	
3.	<p>La Garanzia Collettiva comporta la trattenuta di una quota, pari a 3€/MWh, dai differenziali dovuti in ciascun mese all'Operatore ai sensi dell'Art. 4.1, lettera a del Decreto. Tale trattenuta, operata a garanzia della nuova capacità FER da realizzare, alimenta un deposito cauzionale collettivo infruttifero sul quale il GSE potrà rivalersi in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte dall'Operatore con il presente Contratto.</p> <p>La quota sarà restituita all'Operatore, al netto degli importi da recuperare per i casi di inadempimento e senza applicazione di interessi a seguito dell'entrata in esercizio di tutti gli impianti di tutti gli assegnatari, necessari a garantire gli obblighi restitutori dei medesimi.</p>	

	<p>In caso di recesso il GSE non restituirà le somme trattenute a titolo di deposito cauzionale definitivo.</p> <p>Gli eventuali importi, o quota parte di essi che residuano dalle trattenute operate dal GSE, saranno corrisposti a tutti i soggetti beneficiari adempienti, proporzionalmente alle trattenute versate a seguito dell'entrata in esercizio della nuova capacità rinnovabile.</p> <p>La Garanzia Collettiva non sarà oggetto di trasferimento al Soggetto terzo in esito alla Procedura competitiva per l'assegnazione della nuova capacità di generazione.</p>	
4.	Le garanzie previste dal presente articolo saranno oggetto di escussione nelle ipotesi di risoluzione del contratto previste nel successivo art.17, secondo le modalità indicate nelle Regole Operative.	

<p align="center">Articolo 11 Controlli e Sopralluoghi</p>		
1.	Il GSE, ai sensi dell'art. 8 del Decreto, può effettuare controlli, sia di tipo documentale, sia mediante sopralluoghi, secondo le modalità previste dalle Regole Operative, al fine di accertare la sussistenza e/o la permanenza del diritto alla regolazione dei Differenziali e al riconoscimento in Anticipazione delle G.O. Assegnate previsti dallo Schema di Energy Release, ivi incluso l'adempimento degli obblighi di realizzazione degli interventi necessari alla restituzione del doppio della Quantità Assegnata.	
2.	<p>Il GSE adotta gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la facoltà di sospendere o risolvere il Contratto, con riserva di ripetizione di tutti gli importi corrisposti all'Operatore e del controvalore delle G.O., ai sensi dello Schema di Energy Release e del presente Contratto, secondo le modalità previste dalle Regole Operative, qualora, all'esito dell'attività di controllo di cui al precedente comma 1, vengano accertate le seguenti violazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – qualora si riscontri un comportamento ostativo od omissivo tenuto dall'Operatore nell'ambito di attività di verifica del GSE, consistente anche nel diniego di accesso al/ai sito/siti di realizzazione dell'Impianto /degli Impianti ovvero nella mancata trasmissione della documentazione richiesta; – qualora si riscontrino dichiarazioni mendaci o dati non veritieri rese dall'Operatore in sede di partecipazione alla Procedura di Assegnazione o in corso di esecuzione del Contratto, ivi incluse dichiarazioni mendaci o errate sullo stato di attuazione degli impegni assunti dall'Operatore; – qualora l'attività di verifica documentale o mediante sopralluogo, ai sensi della normativa di riferimento, si sia conclusa con esito negativo; – qualora il GSE accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, nonché concessori/autorizzativi, sulla base dei quali 	

	<p>l’Impianto/gli Impianti è stato/sono stati riconosciuto/riconosciuti idoneo/idonei ai fini dello Schema di Energy Release;</p> <ul style="list-style-type: none"> – in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all’esito dell’attività di controllo. <p>In tali ipotesi i Differenziali, gli importi corrisposti dall’Operatore al GSE e le Trattenute restano acquisiti in via definitiva dal GSE.</p> <p>Al di fuori delle ipotesi precedenti, qualora vengano riscontrate difformità, inadempienze o fattispecie che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione della regolazione dei Differenziali e al riconoscimento in Anticipazione delle G.O. Assegnate ai sensi dello Schema di Energy Release, il GSE si riserva di rideterminare l'importo a seguito del controllo e in conformità alla normativa applicabile, recuperando gli importi percepiti e le G.O. percepite in eccesso.</p>	
--	---	--

<p align="center">Articolo 12</p> <p align="center">Pagamenti e Fatturazione</p>		
1.	<p>Ai fini della regolazione dei differenziali di cui all’art. 4, comma 1 del presente Contratto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono oggetto di fatturazione da parte dell’Operatore i differenziali di cui alla lettera a); • sono oggetto di fatturazione da parte del GSE i differenziali e i corrispettivi di cui alle lettere b) e c); <p>Le modalità e le tempistiche per l’erogazione degli importi derivanti dal Contratto sono definite dal GSE nelle Regole Operative.</p>	

<p align="center">Articolo 13</p> <p align="center">Cessione del Contratto</p>		
1.	È fatto divieto all’Operatore di cedere i diritti e gli obblighi derivanti dall’Anticipazione.	

<p align="center">Articolo 14</p> <p align="center">Recupero degli importi indebitamente percepiti</p>		
1.	Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare tutti gli importi indebitamente percepiti dall’Operatore in relazione al presente Contratto, inclusi i Differenziali corrisposti e il valore	

	<p>effettivo delle G.O. assegnate, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.</p> <p>Le Parti convengono che non si applichino, per la restituzione degli importi indebitamente percepiti dall'Operatore in relazione al presente Contratto, le norme sulla ripetizione dell'indebito di cui agli artt. 2033 e seguenti c.c., ritenendo le Parti stesse di dover prescindere dalla valutazione di buona o malafede dell'Operatore che ha ricevuto la prestazione.</p>	
--	---	--

<p align="center">Articolo 15 Ritardato Pagamento</p>		
1.	<p>Fatti salvi il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, quanto previsto al successivo art. 16 e i diritti di risoluzione e di sospensione dell'efficacia del Contratto previsti, rispettivamente, dai successivi articoli, in caso di ritardato o mancato pagamento anche parziale da parte dell'Operatore, sugli importi spettanti, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c.</p>	

<p align="center">Articolo 16 Mancata corresponsione degli importi dovuti al GSE</p>		
1.	<p>Con riferimento agli importi dovuti al GSE ai sensi del presente Contratto, il GSE procede in qualsiasi momento alla verifica dello stato dei pagamenti e, laddove dagli esiti della verifica vengano riscontrati dei ritardati o mancati pagamenti, anche parziali, da parte dell'Operatore, il GSE notificherà a quest'ultimo una diffida ad adempiere al pagamento dei suddetti importi.</p>	
2.	<p>In caso di ritardato o mancato pagamento, anche parziale, di importi dovuti al GSE, decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della diffida, il GSE si riserva di escutere le Garanzie di cui all'art. 10 del presente Contratto e, in subordine, di adottare forme di compensazione con partite economiche afferenti ad altri eventuali rapporti in corso con l'Operatore e avviare le ulteriori azioni legali presso le sedi competenti volte al recupero degli importi dovuti.</p> <p>Non saranno altresì erogati i differenziali di cui all'art. 4, comma 1, né saranno riconosciute le G.O. in anticipazione a partire dalla data in cui il pagamento risultava dovuto.</p>	
3.	<p>Il GSE si riserva altresì la facoltà di subentrare come Utente del Dispacciamento della nuova capacità di generazione in tutti i casi di inadempimento e per tutto il tempo necessario al recupero dei crediti vantati dal GSE.</p>	

	A tal fine, l'Operatore conferisce sin da ora mandato senza rappresentanza al GSE stesso per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione con Terna S.p.A. Sulla base del suddetto mandato il GSE notificherà a Terna, e per conoscenza all'Operatore, l'inserimento dell'impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE alla prima data utile, compatibilmente con le tempistiche previste dal Codice di rete. Resta inteso che la suddetta facoltà non pregiudica il diritto del GSE a richiedere il pagamento del credito e l'eventuale risarcimento del danno con azioni legali presso le sedi competenti.	
4.	A seguito dell'integrale recupero degli importi di cui al comma precedente, il GSE provvederà a escludere l'impianto dal proprio contratto di dispacciamento alla prima data utile, dandone comunicazione a Terna S.p.A. e all'Operatore. Dalla suddetta data di esclusione, l'energia elettrica prodotta e immessa dall'impianto ritornerà nella disponibilità dell'Operatore.	

<p style="text-align: center;">Articolo 17 Risoluzione del Contratto</p>		
1.	<p>Fermo restando l'obbligo dell'Operatore alla restituzione dell'energia di cui all'art. 1, comma 1, lett. iii) e del controvalore delle G.O., il presente Contratto è da intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione scritta del GSE, oltreché nelle fattispecie previste dal quadro normativo di riferimento e dal Codice civile, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. qualora l'Operatore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia; b. qualora l'Operatore presenti uno dei cosiddetti indicatori della crisi ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 ovvero si verifichi un evento che possa incidere negativamente sulla continuità aziendale dell'Operatore ovvero l'Operatore venga iscritto nel Registro dei Protesti; c. qualora l'Operatore non risulti iscritto nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (anche denominato "elenco CSEA") con riferimento ad entrambe le annualità 2024 e 2025; d. qualora l'Operatore incorra in una delle cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.; e. qualora non si sia verificata l'entrata in esercizio dell'impianto/degli impianti entro il termine previsto, salvo i casi di accoglimento della richiesta di proroga ai sensi del precedente art. 5; f. nel caso di mancato pagamento della Penale per Deficit di Capacità; 	

	g. in caso di violazione del divieto di cessione previsto dall'art. 13 del presente Contratto.	
2.	Il presente Contratto sarà da intendersi risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Operatore decorso il termine previsto dal precedente art. 16.	
3.	A seguito della risoluzione, intervenuta nel Periodo di Anticipazione, l'Operatore è tenuto a restituire gli importi corrisposti alla data di efficacia della risoluzione o del recesso, incluso il valore delle GO trasferite in anticipazione secondo il Prezzo medio di valorizzazione delle GO; tali importi sono attualizzati (capitalizzati) al 2028 con un tasso del 4,25%.	
4.	A seguito della risoluzione, intervenuta nel Periodo di Restituzione, l'Operatore è tenuto al pagamento degli importi relativi all'Energia elettrica non ancora restituita (energia elettrica calcolata come differenza tra l'energia contrattualizzata e l'energia già oggetto di valorizzazione alla data di efficacia del recesso o della risoluzione) e alla liquidazione dell'eventuale Vantaggio residuo, secondo le modalità previste dalle Regole Operative.	
5.	In caso di mancata corresponsione degli importi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, troverà applicazione quanto previsto dal precedente art. 16, commi 1, 2 e 3.	

<p align="center">Articolo 18 Sospensione del Contratto</p>		
1.	<p>Il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente Contratto, ivi inclusa la corresponsione dei differenziali previsti ai sensi dei precedenti artt. 4 e 6 del presente Contratto e il riconoscimento in anticipazione delle G.O. Assegnate:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nel caso d'inadempienza: <ul style="list-style-type: none"> a) agli obblighi previsti in capo all'Operatore dall'art. 10 del presente Contratto, ivi incluso il caso in cui l'Operatore non costituisca le Garanzie ovvero, ove richiesto, non provveda all'aggiornamento delle stesse (mediante bonifico integrativo o appendice di adeguamento) ovvero, in caso di perdita o disconoscimento da parte del Garante della validità o efficacia, non ricostituiscia le Garanzie ovvero, in caso di escussione, non ristori l'importo garantito entro i termini previsti dalle Regole Operative; b) a uno degli obblighi previsti in capo all'Operatore; – nel caso in cui se ne ravveda l'esigenza motivata e comunicata all'Operatore nell'ambito di controlli d'ufficio, nonché di procedimenti avviati dal GSE; 	

	<ul style="list-style-type: none"> – nel caso in cui le Amministrazioni, gli Enti deputati a specifici controlli, nonché le autorità, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, abbiano avviato procedimenti volti ad accertare l’idoneità, la correttezza e l’efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi; – nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti, nonché nel caso di provvedimenti adottati dalle autorità e dalle Amministrazioni che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell’Impianto/sito e/o sull’idoneità degli interventi realizzati; – nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte dell’Operatore, laddove lo stesso sia assoggettato ai controlli e alle verifiche di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. – nel caso in cui l’Operatore non costituisca le garanzie previste dall’art. 10 del presente Contratto ovvero non provveda all’aggiornamento delle stesse previsto dalle Regole Operative. 	
2.	La sospensione dell’efficacia del Contratto intervenuta nel Periodo di Anticipazione non comporta la proroga del termine di entrata in esercizio.	
3.	La sospensione dell’efficacia del Contratto intervenuta nel Periodo di Restituzione comporta la proroga di tale Periodo.	
4.	Resta ferma la facoltà del GSE di risolvere il Contratto al termine del periodo di sospensione.	

<p align="center">Articolo 19 Recesso dal Contratto</p>		
1.	L’Operatore ha la facoltà, mediante comunicazione in forma scritta al GSE, di recedere dal presente Contratto, con effetto dal 1° (primo) giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del GSE, ferma restando la corresponsione degli importi di cui al successivo comma 2.	
2.	A seguito del recesso, intervenuto nel Periodo di Anticipazione, l’Operatore è tenuto a restituire gli importi corrisposti alla data di efficacia del recesso, incluso il valore delle GO trasferite in anticipazione secondo il Prezzo medio di valorizzazione delle GO; tali importi sono attualizzati (capitalizzati) al 2028 con un tasso del 4,25%.	
3.	A seguito del recesso, intervenuto nel Periodo di Restituzione, l’Operatore è tenuto al pagamento degli importi relativi all’Energia elettrica non ancora restituita (energia elettrica calcolata come differenza tra l’energia contrattualizzata e l’energia già oggetto di valorizzazione alla data di efficacia del recesso o della risoluzione) e alla liquidazione dell’eventuale Vantaggio residuo, secondo le modalità previste dalle Regole Operative.	
4.	L’Operatore dovrà provvedere alla restituzione degli importi di cui ai commi 2 e 3, secondo le modalità previste dalle Regole Operative, entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta di recesso. In mancanza, il GSE si riserva di subentrare	

	come utente del dispacciamento in immissione, e in ogni caso di avviare le opportune azioni legali presso le sedi competenti volte al recupero degli importi dovuti.	
--	--	--

Articolo 20 Accordi Modificativi		
1.	Eventuali modifiche del presente Contratto dovranno essere definite per iscritto a pena di nullità. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del presente Contratto in conformità alle eventuali modifiche e aggiornamenti della normativa di riferimento, ferma restando la possibilità per l'Operatore di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 19.	

Articolo 21 Comunicazioni		
1.	Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti ai sensi del presente Contratto e delle Regole Operative devono essere rese tramite il Portale informatico disponibile sul sito del GSE (www.gse.it) e, in caso di indisponibilità o malfunzionamento, anche tramite comunicazione da inviare a mezzo pec all'indirizzo gsespa@pec.gse.it .	

Articolo 22 Perfezionamento ed Efficacia del Contratto		
1.	<p>Ai fini del perfezionamento del Contratto, l'Operatore è tenuto a trasmettere al GSE, tramite Portale informatico, l'apposita Dichiarazione di Accettazione, debitamente sottoscritta e corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante.</p> <p>Il presente Contratto si perfeziona nel momento in cui il GSE procede all'accettazione della suddetta Dichiarazione, rendendo disponibile sul Portale informatico una copia del Contratto sottoscritto dal proprio Rappresentante Legale.</p>	

Articolo 23 Riservatezza		
1.	Il GSE si impegna a mantenere riservate le informazioni di natura commerciale e progettuale relative agli Impianti apprese nell'esecuzione del Contratto.	

	Il GSE non sarà considerato inadempiente in merito ai presenti obblighi di riservatezza qualora la divulgazione sia imposta dalla legge o da un'autorità competente.	
--	--	--

<p align="center">Articolo 24 Tutela dei Dati Personali</p>		
1.	<p>I dati personali necessari per l'esecuzione del presente Contratto sono trattati da parte del GSE, in qualità di titolare del trattamento e sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dati propri dei documenti di riconoscimento; • dati anagrafici; • ragione sociale, P. IVA; • localizzazione dell'impianto; • dati di contatto; • dati bancari; • altri dati di natura tecnico/amministrativa (quali Codice CENSIMP, identificativa dichiarazione, misure etc.) <p>Si precisa che l'Operatore è tenuto a garantire la correttezza, nonché l'aggiornamento dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui l'Operatore non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.</p> <p>Il trattamento dei suddetti dati personali trova il suo fondamento giuridico nel Decreto e norme correlate.</p> <p>Qualora il GSE intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quella di cui alla suddetta procedura di assegnazione per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà all'interessato le informazioni in merito a tali diverse finalità. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle finalità di esecuzione del presente contratto e delle attività ad essa correlate e connesse.</p> <p>I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e correttezza, secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento.</p> <p>Specifiche misure di sicurezza sono adottate, tramite l'ausilio di strumenti informatici/elettronici e di banche dati, per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, soprattutto al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.</p>	

	<p>Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. e), del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 (di seguito denominato "GDPR"), i dati personali saranno conservati dal GSE per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati in tale specifico ambito e, comunque, nel rispetto del mandato istituzionale di interesse pubblico proprio del GSE.</p> <p>Il trattamento è effettuato ad opera del personale del GSE incaricato della gestione dei dati personali debitamente formato e autorizzato e da eventuali idonei responsabili esterni del trattamento, a tale scopo nominati in conformità all'art. 28 del GDPR.</p> <p>I dati personali, oggetto di trattamento in esame, potranno essere scambiati/condivisi/acquisiti direttamente da GSE, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ARERA, CSEA, Gestori di Rete competenti, nonché con/preso i soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizione di leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria o per finalità connesse alla specifica procedura amministrativa (Istituti di credito e/o assicurativi, Concessionari di pubblico servizio, società del gruppo GSE).</p> <p>Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogniquale volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.</p> <p>Si precisa, inoltre, che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi extra UE.</p> <p>Il GSE non potrà dar seguito al trattamento descritto al terzo capoverso del comma 1, qualora non vengano forniti i dati personali necessari da parte dei soggetti richiedenti.</p> <p>L'eventuale revoca del consenso al trattamento, assentita dal GSE laddove non ostino ragioni sovraordinate di pubblico interesse, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.</p> <p>All'Operatore si riconoscono i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, fatte salve le valutazioni sul caso in cui gli stessi diritti sono esercitati. Anche a tal fine si informa che il GSE ha nominato il proprio responsabile della protezione dei dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ex art. 37 del GDPR, contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica PEO: rpd@gse.it e PEC: rpd@pec.gse.it.</p> <p>A tale proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo e opposto pubblico interesse (ad esempio, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche e di monitoraggio degli effetti dell'assegnazione).</p>	
--	---	--

Articolo 25
Foro Competente

1.	Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.	
----	--	--

Roma, li		Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
----------	--	--